Modifica Art. 16, comma 1 e 2

1) Non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari, smartphone e/o altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica ed educativa e durante lo svolgimento delle verifiche scritte, orali e pratiche. **Gli studenti e le studentesse, durante l'orario scolastico, dovranno riporre gli smartphone e/o altri dispositivi elettronici nei rispettivi zaini**. L’uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali. Analogamente, l’utilizzo del telefono cellulare rimane consentito qualora esso sia strettamente funzionale all’efficace svolgimento dell’attività didattica nell’ambito degli specifici indirizzi del settore tecnologico dell’istruzione tecnica dedicati all’informatica e alle telecomunicazioni. Esclusivamente per finalità didattiche resta confermato, secondo le modalità programmate dalle scuole nell’esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, l’impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell’innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica.

2) In caso di infrazione il docente adotta i seguenti provvedimenti: a) alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolamentare; b) in caso di reiterazione annotazione della circostanza sul registro di classe; c) in caso di recidiva, i genitori dello studente saranno convocati presso la scuola unitamente alla richiesta di una maggiore collaborazione nel sollecitare l’alunno al rispetto della presente disposizione regolamentare - con contestuale annotazione della circostanza sul registro di classe.

Abrogazione art. 16, comma 3 e 3bis